



## CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORMEA ED IL CONSORZIO FORESTALE MONTE ARMETTA.

Tra l'Amministrazione Comunale di Ormea, nel seguito denominata Comune, con sede in Ormea, Via Teco n. 1, C.F./P.IVA 00514250042, rappresentata dal Sindaco pro tempore Sig. Ferraris Giorgio nato ad Ormea il 03.04.1952, residente presso il Palazzo Comunale, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 28.11.2003, esecutiva ai sensi di legge;

e

il Consorzio Forestale Monte Armetta, nel seguito denominato Consorzio, con sede in Ormea, Via Borganza n. 10 C.F./P.IVA 02900270048, rappresentato dal Presidente Sig. Seno Massimo nato a Ormea (CN) il 22.04.1958 residente per la carica in Via Borganza n. 10 a quanto infra autorizzato con provvedimento n. 5 in data 21.11.2003 dell'Assemblea Consorziale;

Premesso:

Che il Comune di Ormea con deliberazione consiliare n. 49 in data 08.10.2002, esecutiva ai sensi di legge, ha promosso la costituzione ed aderito al Consorzio Forestale Monte Armetta, approvandone contestualmente la bozza di atto costitutivo e di statuto;

Che in data 10/10/2002 con atto Rep.2078 a rogito Notaio Paolo Viglino in Ceva è avvenuta la costituzione del Consorzio di che trattasi;

Che con la deliberazione consiliare sopra citata il Comune ha affidato al Consorzio la rappresentanza della superficie forestale delle aree catastalmente individuate all'art. 2 dello Statuto;

Che il Consorzio, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, con la propria attività, intende svolgere le seguenti funzioni:

- Incremento e valorizzazione delle funzioni multiple delle aree boscate;
- Mantenimento della salute, della vitalità e della biodiversità dell'ecosistema forestale;
- Miglioramento delle risorse forestali e della loro qualità, del loro valore economico, ecologico, culturale e sociale;
- Valorizzazione e tutela dell'ambiente naturale;
- Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
- Prevenzione e difesa dalle fitopatologie;
- Difesa e protezione del suolo;
- Attuare una politica sociale di assistenza tecnico- specialistica, assicurando ai propri associati il supporto decisionale, professionale e tecnico che si rende necessario per il conseguimento degli obiettivi sociali;
- Accrescimento e miglioramento professionale ed imprenditoriale dei propri associati, valorizzandone le esperienze e le conoscenze, anche promovendo e realizzando attività di aggiornamento e di formazione;
- Conseguimento di valide prestazioni economiche dei propri associati, anche favorendo e promovendo la conoscenza e l'introduzione di innovazioni tecnologiche, ed attraverso appropriate azione di promozione e di marketing;
- Realizzazione di studi e ricerche finalizzato all'ottimizzazione dei compiti sopradetti;

Che, all'interno del Consorzio, la superficie forestale di proprietà comunale è la più estesa fra tutti i soci;



Che fra i compiti istituzionali del Comune hanno primaria rilevanza la tutela ambientale e la sicurezza del territorio che appaiono necessarie anche ai fini di una fruizione turistica del territorio stesso;

Che la strada che interessa l'area del Consorzio Forestale Monte Armetta oltre ad avere rilevanza forestale svolge anche un ruolo importante dal punto di vista turistico - ambientale e di sicurezza del territorio;

Che è interesse generale del Comune avere una gestione ordinata e puntuale dei boschi di proprietà anche per una miglior fruizione turistico - ambientale del territorio;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Il Comune di Ormea conferisce al Consorzio Forestale Monte Armetta la gestione del patrimonio boschivo delle aree di proprietà comunale individuate nell'art. 2.3 dello statuto del Consorzio Forestale Monte Armetta ivi compresa il potere di organizzare e gestire lavori di miglioramento, diradamento o tagli e la relativa vendita del legname il cui ricavato verrà introitato dal Consorzio stesso.
2. In corrispettivo di quanto sopra il Consorzio Forestale Monte Armetta si impegna ad espletare la manutenzione ordinaria, ivi compreso il ripristino dei danni e dell'usura arrecato al fondo stradale dal transito di veicoli, della strada che dalla comunale per Bossiata attraversa l'area boschiva del Consorzio Forestale Monte Armetta. Restano a carico del Comune eventuali interventi per il ripristino dei danni causati da eccezionali avversità atmosferiche.
3. Il Consorzio annualmente presenta al Comune una relazione degli interventi in programma da eseguire sulle aree boscate di proprietà comunale dell'Area Monte Armetta e sulla strada comunale ivi esistente.  
Al termine dell'esercizio il Consorzio presenterà una rendicontazione dei lavori eseguiti, del legname tagliato, e degli introiti ricavati.
4. L'utile derivante dagli interventi sulle aree comunali dovrà essere destinato per opere, interventi o investimenti aventi come finalità la valorizzazione del patrimonio boschivo, secondo i programmi d'intervento indicati dall'Amministrazione Comunale.
5. Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione degli interventi sulla strada e sulle aree boscate di proprietà comunale.
6. La presente convenzione avrà durata di anni 10 decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima. Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo dei rispettivi organi, al rinnovo della presente convenzione o alla stipula di una nuova convenzione sulla base di eventuali mutate condizioni.
7. Il Comune si riserva la facoltà di revocare, anche prima del termine stabilito, la convenzione al Consorzio, previa diffida scritta con un termine non inferiore a 90 / novanta ) giorni a seguito di gravi violazioni della presente convenzione.




Handwritten signature and circular stamp.

8. Le parti convengono che resta attribuito al Consorzio il diritto di recedere dalla presente convenzione qualora per ragioni di tipo economico o tecnico, in alternativa tra loro, non sia nelle condizioni di adempiere le prestazioni previste dalla presente convenzione. Il recesso dovrà essere comunicato dal Consorzio al Comune con lettera raccomandata AR almeno sei mesi prima del giorno in cui il recesso diverrà operativo.
9. Tutte le questioni per l'interpretazione del presente atto saranno differite, giusti gli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ad un collegio composto di tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà uno di tali arbitri ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Mondovì. La Presidenza spetterà a quest'ultimo membro. Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e l'arbitrato sarà rituale.

Letto, confermato e sottoscritto  
Ormea li 2 dicembre 2003

Per il Consorzio Monte Armetta  
Il Presidente



Per il Comune di Ormea  
Il Sindaco

